COMUNE DI ROVIGO

SERVIZI DI STAFF AL SEGRETARIO GENERALE

AVVOCATURA CIVICA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: De Giorgio Marco

DETERMINAZIONE N. 4677 DEL 24/12/2024

OGGETTO: RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. VENETO N. 2376/2024, RESA NEL PROCEDIMENTO R.G. 848/2024. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.

IL SEGRETARIO

Premesso:
- che in data 28.06.2024, a seguito della notifica di ricorso depositato il successivo 03.07.2024, si è instaurato avanti al T.A.R. Veneto il procedimento portante n. di R.G. 848/2024;
- che il Comune di Rovigo si è costituito nel predetto giudizio in data 04.07.2024, giusta determinazione dirigenziale n. 2381 del 04.07.2024;
- che il procedimento è stato deciso dal T.A.R. Veneto con sentenza n. 2376/2024, pubblicata in data 09.10.2024, che ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati e compensando tra le parti le spese di lite;

dato atto che in data 29.11.2024 il legale di parte ricorrente, con propria nota assunta a prot. 91229/2024, ha richiesto il rimborso, da parte del Comune di Rovigo, dell'importo di Euro 6.000,00, versato a titolo di contributo unificato per l'iscrizione a ruolo del ricorso *de quo*;

considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1 del D.P.R. 115/2002, l'onere del pagamento del contributo unificato nei giudizi avanti al Giudice Amministrativo "*è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio*" e la giurisprudenza (Cons. St., Sez. V, 19 luglio 2024, n. 6550; Cons. St., Sez. V, 4 gennaio 2023, n. 146) ha confermato che il rimborso del contributo unificato a carico della parte risultata soccombente in giudizio è dovuto *ex lege* anche in assenza di una espressa statuizione in tal senso nella sentenza e anche in caso di compensazione tra le parti delle spese di lite, derivando l'obbligo del rimborso a favore della parte vittoriosa dal citato art. 13, comma 6-bis.1 del D.P.R. 115/2002;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 23.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/2000, per la somma di Euro 6.000,00 a titolo di rimborso, dovuto alla controparte ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1 del D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i. e della sentenza del T.A.R. Veneto n. 2376/2024, del contributo unificato pagato per l'iscrizione a ruolo del ricorso *sub* R.G. 848/2024 del T.A.R. Veneto;

ritenuto quindi necessario:

- impegnare la spesa di Euro 6.000,00 utilizzando i fondi del bilancio 2024, così come previsti nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 23.12.2024;
- provvedere al pagamento della predetta somma quanto prima, onde evitare l'avvio di procedure esecutive e il conseguente aggravio del debito;

dato atto che nel caso di specie il responsabile del procedimento è l'avvocato Marco De Giorgio, in forza del decreto dirigenziale n. 184 del 29.12.2023;

visti:

- il D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.";
- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 104 del 29.12.2023, di approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026 ed allegati con contestuale aggiornamento del Documento Unico di Programmazione;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 18.01.2024, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 01.02.2024, integrata con deliberazione n. 33 del 06.02.2024, con cui è stato approvato il PIAO 2024-2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30.07.2024, ad oggetto "Verifica dello stato di attuazione dei programmi, assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024/2026 e adeguamento del DUP";

richiamato il decreto sindacale n. 64 del 10.09.2024, con il quale è stato conferito al Segretario Generale in carica, con decorrenza dalla nomina e cioè dal 09.09.2024, l'incarico dirigenziale afferente il Settore "Servizi di staff al Segretario Generale – Organi istituzionali, Servizio Programmazione e Controllo, Anticorruzione e Trasparenza, Avvocatura Civica, Rogito Contratti", sulla base dell'assetto organizzativo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 04.03.2021;

dato atto che sulla presente determinazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dal d.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di impegnare, a favore della controparte ricorrente identificata nell'allegato A al presente atto, parte integrante non ostensibile, la spesa di Euro 6.000,00, a titolo di rimborso, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1 del D.P.R. 115/2002, del contributo unificato pagato dalla stessa controparte per l'iscrizione a ruolo del giudizio di cui in oggetto, mediante imputazione al capitolo di spesa 040.130.1361 "Spese legali – Iscrizione a ruolo cause civili, amministrative etc.", conto finanziario U.1.03.02.99.002 "altre spese legali" del Bilancio Esercizio Finanziario Anno 2024, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di procedere alla contestuale liquidazione della somma di Euro 6.000,00 in favore della controparte ricorrente identificata nell'allegato A al presente atto, parte integrante non ostensibile;
4. di effettuare il pagamento quanto prima onde evitare l'instaurazione di azioni coattive di recupero, secondo le modalità e coordinate precisate nel medesimo allegato A al presente provvedimento, così come indicate dal legale di parte ricorrente con nota assunta a prot. 91229/2024;
5. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. 33/2013), nell'apposita sezione "amministrazione trasparente – provvedimenti/provvedimenti dei dirigenti", del sito *web* dell'ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio *online*;

6. di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio *online* del Comune di Rovigo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. 196/2003, dal Regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento destinato alla pubblicazione viene redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;
7. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (srt. 151, comma 4, d.lgs. 18.08.2000, n. 267) e per il successivo pagamento.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL SEGRETARIO
Michela Targa

Documento sottoscritto con firma digitale